

COMUNE DI CINISI

Settore Bilancio, finanze, programmazione e servizi sociali

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Art.4, D. Lgs. 14 Marzo 2011, n.23)

Approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 03/03/2020

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**
- Articolo 2 - Presupposto dell'imposta**
- Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi di esazione**
- Articolo 4 - Misura dell'imposta**
- Articolo 5 - Esenzioni**
- Articolo 6 - Destinazione del gettito**
- Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**
- Articolo 8 - Attività di controllo ed accertamento dell'imposta**
- Articolo 9 - Sanzioni**
- Articolo 10 - Riscossione coattiva**
- Articolo 11 - Rimborsi e compensazioni**
- Articolo 12 - Interessi**
- Articolo 13 - Contenzioso**
- Articolo 14 - Funzionario responsabile**
- Articolo 15 - Periodo di applicazione dell'imposta**
- Articolo 16 - Entrata in vigore, disposizioni finali e norme transitorie**

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'articolo 4, del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 (recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale).
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2. Presupposto dell'imposta

1. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cinisi.
2. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, anche all'area aperta, che offrono alloggio. Rientrano tra queste, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: alberghi, bed and breakfast, campeggi, ostelli, residence, case/appartamenti per vacanze, affittacamere, agriturismi, alloggi vacanze, alloggi adibiti a turismo rurale e turismo ambientale, case per ferie, residenze d'epoca, aree attrezzate per la sosta temporanea (camper service), immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, di cui alla L.R. 15.04.1985 n.31 e successive modifiche, che operano sul territorio comunale
3. L'imposta di soggiorno è, comunque, dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della elencazione di cui al comma 2.
4. L'offerta di alloggio che legittima l'applicazione dell'imposta, consiste nel rendere temporaneamente disponibile a terzi, una dimora c/o luogo, dietro compenso in

denaro ed indipendentemente: a) dallo svolgimento di attività imprenditoriale, non imprenditoriale o occasionale da parte del Gestore della struttura ricettiva; b) dalla eventuale fornitura di servizi accessori, come ad esempio fornitura di biancheria, pulizia dei locali, pasti ed altro; c) dalla classificazione e dalla categoria della struttura ricettiva.

Art. 3. Soggetto passivo e responsabile degli obblighi di esazione

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Sono esclusi dalla soggettività passiva gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e gli iscritti all'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E) del Comune di Cinisi.
3. Sono assimilati ai residenti e, pertanto, non soggetti passivi d'imposta, i dipendenti, delle strutture ricettive alloggiati nelle medesime o alloggiati in unità abitative ad essi destinate, nonché i lavoratori occupati presso aziende ed imprese che svolgono attività, anche temporanea, nel territorio comunale.
4. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il Gestore, persona fisica o giuridica, della struttura ricettiva presso cui sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, assumendo questi la figura di responsabile di imposta, coobbligato in solido al versamento della medesima imposta. Gli obblighi strumentali all'esazione dell'imposta sono descritti ai successivi articoli 7 e 8.

Art. 4. Misura dell'imposta

1. L'imposta, in relazione ad ogni soggiorno, è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive,

che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno, per persona, per pernottamenti effettuati in campeggi, ostelli, residence, case/appartamenti per vacanze, bed and breakfast, affittacamere, agriturismi, alloggi vacanze, alloggi adibiti a turismo rurale e turismo ambientale, case per ferie, residenze d'epoca, aree attrezzate per la sosta temporanea (camper service), immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, di cui alla L.R. 15.04.1985 n.31 e successive modifiche. Alberghi 1,2 e 3 stelle.

3. L'imposta è pari ad €1,50 al giorno per persona, per pernottamenti presso alberghi 4 e 5 stelle.

5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di otto pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso, è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per i pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

6. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

7. Le misure dell'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione delle relative tariffe.

Art. 5. Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: a) i soggetti minori di 10 (dieci) anni ; b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, compreso un accompagnatore; c) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

nonché il personale sanitario che soggiornano per esigenze di servizio; d) i soggetti, anche volontari, che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario; e) gli autisti di pullman, le guide, i traduttori e gli accompagnatori turistici, nell'esercizio delle loro funzioni, che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo; f) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, fino ad un massimo di due accompagnatori per paziente (in questo caso, l'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, di apposita autocertificazione contenente le generalità del paziente e/o degli accompagnatori e la struttura sanitaria ospitante, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero; le autocertificazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i.); g) le scolaresche che alloggiano nel territorio comunale per viaggi di istruzione; h) i cittadini di età superiore ai 70 (settanta) anni.

2. Il gestore della struttura avrà cura di acquisire e conservare la documentazione attestante le esenzioni di cui al presente articolo, nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, in particolare nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal D.P.R. n.445/2000, secondo i modelli che verranno all'uopo predisposti.

Art. 6. Destinazione del gettito

1. Il gettito dell'imposta è accertato al pertinente capitolo di entrata del bilancio di previsione ed è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e cultura, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali, alla valorizzazione di eventi culturali della tradizione popolare e storica del

Comune. Il gettito è altresì destinato allo sviluppo di punti di accoglienza, di informazione e di sportelli per turisti, nonché all'incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione ed ancora al finanziamento di progetti e di interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile.

2. Gli interventi di spesa da finanziare, nell'ambito delle finalità di cui al comma precedente, e compatibilmente alla normativa e ai limiti fissati in materia finanza pubblica, sono individuati nel DUP, e nel bilancio pluriennale.

Art. 7. Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cinisi, utilizzando il materiale istituzionale scaricabile dal sito del Comune stesso, sono tenuti ad informare i loro ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, tramite affissione di informative multilingue in appositi spazi e/o pubblicazione nel sito internet della medesima struttura ricettiva.

2. Il gestore è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

a) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante, rilasciando una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente, con una delle seguenti modalità alternative: 1. registrazione del pagamento con ricevuta. Se l'importo dell'imposta viene inserito in fattura, va indicato separatamente con la seguente causale: "*Assolta imposta di soggiorno per € fuori campo applicazione IVA*";

Potrà essere utilizzata bolletta prodotta dal sistema telematico comunale qualora detto servizio venga attivato dall'Ente.

Per la gestione dell'imposta (è consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari. Nel caso in cui il soggetto passivo

dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto; qualora il soggetto passivo non intenda compilare il modulo di rifiuto, il gestore provvederà alla segnalazione al Comune;

b) dichiarare all'ufficio tributi del Comune, entro il giorno 15 del mese successivo, il numero degli ospiti, il numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti e l'imposta dovuta;

e) riversare al Comune, sempre entro il giorno 15 del mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di dichiarazione. Il riversamento deve avvenire su conto corrente bancario di Tesoreria del Comune di Cinisi, a mezzo bonifico bancario ovvero direttamente presso gli sportelli della stessa Tesoreria.

3. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva è **Agente contabile di fatto**, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. n.267/2000 (Consiglio di Stato, Sez. V, n.5545 del 27.11.2017). Il gestore, per le somme percepite a titolo di imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo, è soggetto al giudizio di conto della Corte dei Conti (Corte Conti SS.RR. n. 22/2016).

4. A tal fine, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, il gestore deve presentare al Comune di Cinisi il conto della gestione relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno, secondo apposito modello predisposto dal competente ufficio comunale. Il mancato riversamento al Comune di denaro pubblico conseguente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, prefigura il reato di peculato di cui all'art.314 del codice penale, che implicherà l'adozione degli atti consequenziali e/o la segnalazione alle autorità competenti.

5. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 8. Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirti compilati e sottoscritti.
3. Il Corpo di Polizia Municipale nell'espletamento delle funzioni di controllo a campione, potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva riferiti alla dichiarazione di cui all'art. 7, comma 4 ed ai versamenti dell'imposta effettuati.

Art. 9. Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni degli articoli 9 e 17 del D.Lgs. n.472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché per la violazione degli obblighi di

cui all'articolo 7 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

4. Si considera omessa la dichiarazione non presentata o priva dei riferimenti necessari a comprendere l'identità del soggetto dichiarante. Inoltre, si considera omessa la dichiarazione priva di una delle seguenti voci: OSPITI, NOTTI, IMPORTO.

5. Si considera incompleta la dichiarazione che non riporta, o riporta in modo errato, gli elementi relativi alle agevolazioni.

6. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e tributarie di cui al presente articolo, non esclude l'eventuale applicazione delle sanzioni prescritte dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 10. Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del relativo atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, ai sensi di legge.

Art. 11. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato, dietro apposita istanza del gestore;

3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere tutta la documentazione da cui emerge l'erroneo riversamento

delle somme all'Ente. Quest'ultimo, verificata la sussistenza dei presupposti, ed effettuati i controlli in ordine ad eventuali posizioni debitorie, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del vigente regolamento delle entrate, può autorizzare la compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione, di cui al precedente articolo 7.

Art. 12. Interessi

1. Sulle somme incassate dal gestore e non riversate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile se non diversamente disposto da norme specifiche.

Art. 13. Contenzioso

1. Le controversie (tributarie) concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Le controversie in materia amministrativa sono devolute alla conoscenza del Giudice Ordinario, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.150/2011.

Art. 14. Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Art.15. Periodo di applicazione

L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e, con decorrenza dal termine di cui all'articolo successivo, in sede di prima applicazione.

Art. 16. Entrata in vigore, disposizioni finali e norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 61 giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito internet del MEF.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA
COMUNE DI CINIS

DATI ANAGRA

ESERCIZIO ANNO

PIVA / CF

DENOMINAZIONE STRUTTURA RICETTIVA

CLASSIFICAZIONE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN	NOTE
		Reversale NN	IMPORTO		
	GENNAIO - imposta soggiorno				
	FEBBRAIO - Imposta soggiorno				
	MARZO - Imposta soggiorno				
	APRILE - Imposta soggiorno				
	MAGGIO - Imposta soggiorno				
	G I imposta soggiorno				
	AGOSTO - Imposta soggiorno				
	SETTEMBRE - Imposta soggiorno				
	OTTOBRE - Imposta soggiorno				
	NOVEMBRE - Imposta soggiorno				
	DICEMBRE - Imposta soggiorno				
	TOTALE				TOTALE

Il presente conto contiene n.

registrazioni in n.

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

